

**DECRETO DEL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DEL SETTORE “RISORSE UMANE,  
FINANZIARIE E STRUMENTALI E CONTROLLO OPERATORI PROFESSIONALI VIVAISTI”**

**Oggetto: D.G.R. 690/15 - D. D. 361/2017 – Proroga del termine di durata contrattuale del servizio di regolarizzazione urbanistica, edilizia e catastale dei Vivai Forestali Regionali e Aziende Agricole dell'AMAP fino al 25.09.2025 – Geom. Maximiliano Mastrella – P.IVA 01325590436 – CIG ZE220974E8**

**VISTO** il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

**VISTA** la L.R. 12.05.2022 n. 11 concernente “Trasformazione dell’A.S.S.A.M. nell’Agenzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e della pesca “Marche Agricoltura Pesca”;

**VISTA** la L.R. 18.05.2004 n. 13 “Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale (BUR 27.05.2004 n. 54);

**VISTA** la deliberazione del CDA n. 48 del 18.12.2023 (Approvazione del Bilancio di previsione 2024 con proiezione triennale 2024-2026);

**VISTA** la Deliberazione del CDA n. 37 del 16.10.2024 (Approvazione Assestamento Bilancio di Previsione 2024 con proiezione triennale 2024/2026);

**VISTA** la deliberazione del CDA n. 54 del 11.12.2024 (Approvazione del Programma Operativo Annuale 2025, con proiezione triennale 2025-2027);

**VISTA** la deliberazione del CDA n. 55 del 11.12.2024 (Approvazione del Bilancio di previsione 2025 con proiezione triennale 2025-2027);

**VISTA** la deliberazione del CdA AMAP n. 39 del 24.07.2025 (Assestamento al Bilancio di previsione 2025 con proiezione triennale 2025 – 2027);

**DECRETA**

- di autorizzare, a favore del Geom. Maximiliano Mastrella, con studio in Macerata (MC), Via Panfilo n. 23/C, la proroga del termine di durata contrattuale - ai sensi dell’art. 120, D.lgs. n. 36/2023 - del servizio di regolarizzazione urbanistica, edilizia e catastale dei Vivai Forestali Regionali e Aziende Agricole dell’AMAP fino al 25.09.2025, alle medesime condizioni di cui al contratto prot. agenzia n. 8649 del 15.11.2017;
- di pubblicare il presente atto sul sito [www.norme.marche.it](http://www.norme.marche.it) e sul sito istituzionale dell’Agenzia “Marche Agricoltura Pesca”.

Il presente atto non comporta impegno di spesa.

Attesta, inoltre, l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 16 D.Lgs. n. 36/2023.

***Il Dirigente del Settore Amministrativo***



## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### Normativa di riferimento

- L.R. 12.05.2022 n. 11 e s.m.i.;
- L.R. 18.05.2004 n. 13;
- D.lgs. n. 50/2016;
- D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- D.G.R. Marche n. 690 del 24.08.2015
- Regolamento Amministrativo-Contabile approvato con Deliberazione del CDA n. 17 del 30.03.2023;
- Deliberazione del CDA n. 48 del 18.12.2023 (Approvazione del Bilancio di previsione 2024 con proiezione triennale 2024-2026);
- Deliberazione del CDA n. 37 del 16.10.2024 (Approvazione Assestamento Bilancio di Previsione 2024 con proiezione triennale 2024/2026);
- Deliberazione del CDA n. 54 del 11.12.2024 (Approvazione del Programma Operativo Annuale 2025, con proiezione triennale 2025-2027);
- Deliberazione del CDA n. 55 del 11.12.2024 (Approvazione del Bilancio di previsione 2025 con proiezione triennale 2025-2027);
- Deliberazione del CdA AMAP n. 39 del 24.07.2025 (Assestamento al Bilancio di previsione 2025 con proiezione triennale 2025 – 2027);
- Decreto del Direttore n.339 del 29.05.2015;
- Decreto del Dirigente regionale del Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio n. 68 del 27.03.2017;
- Decreto del Direttore n. 361 del 07.11.2017;
- Decreto del Direttore n. 108 del 19.04.2018;
- Decreto del Dirigente Amministrativo n. 296 del 10.10.2024;
- Decreto del Dirigente Amministrativo n. 77 del 25.02.2025.

### Motivazione

Con D.G.R. Marche n. 690 del 24.08.2015 è stata approvata la stipula di una convenzione tra la Regione Marche e l'allora ASSAM, oggi AMAP, per la gestione degli immobili regionali conferiti in uso alla stessa. Tale convenzione, sottoscritta in data 25.09.2015, prevede all'articolo 4, che gli interventi di manutenzione straordinaria siano a carico della Regione Marche e debbano essere programmati annualmente, nei limiti delle effettive disponibilità del bilancio regionale. Lo stesso articolo 4 prevede che gli interventi debbano essere realizzati dall'Agenzia e che i relativi fondi siano successivamente rimborsati alla stessa, previa rendicontazione, dalla Regione Marche.

In forza della Delibera di cui sopra, con nota del Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio della Regione Marche pervenuta tramite posta elettronica certificata in data 24.01.2017 (prot. Agenzia di arrivo n. 461 in pari data, conservata agli atti di ufficio), venivano autorizzati diversi interventi sugli immobili regionali assegnati all'Agenzia, tra cui le regolarizzazioni urbanistiche e catastali dei n. 4 vivai forestali regionali e delle n. 2 aziende agricole in uso all'Agenzia.

Con Decreto del Direttore n.339 del 29.05.2015 veniva autorizzato, in favore dello Studio Tecnico Gem. Maximiliano Mastrella di Porto Recanati (MC), l'affidamento diretto di un servizio finalizzato all'individuazione degli interventi da effettuare sui beni immobili assegnati dalla Regione Marche



all'Agenzia in forza della suddetta D.G.R., al fine di provvedere alla individuazione degli interventi di regolarizzazione urbanistica e catastale degli stessi, nonché alla quantificazione dei relativi costi.

Successivamente, con Decreto del Dirigente regionale del Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio n. 68 del 27.03.2017 venivano assunte diverse prenotazioni di impegno sul bilancio regionale, tra cui quella per le regolarizzazioni urbanistiche sopra citate.

Con Decreto del Direttore n. 361 del 07.11.2017 veniva affidato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 18.04.2016 n. 50, il servizio per la regolarizzazione urbanistica, edilizia e catastale di n. 4 Vivai Forestali Regionali e n. 2 Aziende Agricole dell'Agenzia al medesimo Geom. Maximiliano Mastrella di Macerata, P.I. 01325590436, per un importo di Euro 30.000,00, oltre oneri ed I.V.A..

Contestualmente veniva impegnata la somma di Euro 38.430,00, I.V.A. ed oneri compresi, a favore del geometra incaricato, sul Bilancio Agenzia 2017, Progetto "Patrimonio", cod. 10.1, categoria "Altre spese specifiche", tipologia di spesa "Servizi vari" (impegno n. 717/2017).

In data 16.04.2018 il Geom. Maximiliano Mastrella inviava la relazione (prot. Agenzia n. 3379 del 18.04.2018, conservata agli atti di ufficio) relativa allo stato di avanzamento del suddetto servizio ed emetteva la fattura elettronica n. 1/FPA del 16.04.2018 di Euro 7.686,00, I.V.A. ed oneri compresi, quale acconto previsto dal contratto. Tale fattura veniva liquidata con Decreto del Direttore n. 108 del 19.04.2018, utilizzando le risorse impegnate nell'ambito del sopra citato Decreto del Direttore n. 361/2017.

Il contratto originariamente stipulato con il professionista *de quo* (contratto prot. agenzia n. 8649 del 15.11.2017), all'art. 3, prevedeva una durata del servizio di consulenza tecnica di n. 10 (dieci) mesi, dal 15.11.2017 al 14.09.2018.

Ben presto, però, le circostanze sopravvenute evidenziavano come la durata contrattuale originariamente prevista non fosse, nei fatti, congrua a garantire il completo espletamento del servizio. In data anteriore alla scadenza, infatti, il tecnico incaricato – nel corso di plurimi incontri presso la sede dell'Agenzia - esponeva le criticità incontrate, tali da non consentirgli di adempiere nei termini.

Tale situazione veniva successivamente esposta dallo stesso a più riprese, ed in particolare:

- In data 11.06.2019 (Prot. Agenzia n. 4912 in pari data) il Geom. Maximiliano Mastrella segnalava formalmente all'Agenzia alcune problematiche emergenti nell'espletamento delle regolarizzazioni in corso, con particolare riguardo ad alcune situazioni dove non sarebbe stato possibile "sanare" le opere abusive esistenti, realizzate in assenza o in difformità ai titoli abilitativi originari. Le situazioni più critiche riguardavano il Vivaio Forestale "Cesano", sito in Comune di Senigallia (AN) in contrada Cesano Bruciata, peraltro ricadente in un'area a vocazione agricola ma classificata dal vigente PRG come "corsi d'acqua", e il Vivaio Forestale "Valmetauro" con annesso Laboratorio di Tartuficoltura, ubicati nel Comune di Sant'Angelo in Vado (PU) in località Macina n°1. Per i suddetti motivi, viste le complessità emerse in talune circostanze, veniva richiesta una proroga dei termini di consegna del servizio fino al 30.10.2019;
- In data 23.09.2019 (Prot. Agenzia n. 7391 in pari data), con comunicazione inviata alla Regione Marche e per conoscenza all'Agenzia, il geometra evidenziava che la sanatoria delle due situazioni più critiche sarebbe potuta avvenire solo di concerto con i Funzionari dell'Agenzia delle Entrate, i quali avrebbero dovuto avviare d'ufficio gli atti di aggiornamento funzionali agli accatastamenti con tempistiche stimate in n. 12 mesi. La comunicazione faceva seguito a quella inviata in data 20.09.2019 (Prot. Agenzia n. 7368 in pari data) dal Dirigente Regionale del Servizio Tutela, Gestione ed Assetto del Territorio con cui si ricordava il termine del 25.09.2019 fissato dall'Agenzia Entrate per provvedere alle regolarizzazioni. La delega al compimento degli atti e delle comunicazioni inerenti l'incarico veniva rilasciata dalla Regione Marche, in favore del Geom. Maximiliano Mastrella, in data 04.11.2019 (Prot. Agenzia n. 8574 in pari data);
- Nel corso degli anni 2021,2021,2022 si tenevano plurimi incontri, sia presso la sede della Regione Marche che presso l'Agenzia, nell'ambito dei quali il tecnico incaricato segnalava l'esigenza



sempre più impellente di definire le procedure urbanistico edilizie necessarie per l'attestazione della conformità ai sensi degli artt. 36-37 D.P.R. 380/2001 e s.m.i. La circostanza veniva ribadita, da ultimo, nella Relazione inviata all'AMAP in data 06.10.2022 (Prot. Agenzia n. 6937 in pari data) a cui si sollecitava riscontro il successivo 12.12.2022 (Prot. Agenzia n. 8497 in pari data);

- In data 25.03.2024 (Prot. Agenzia n. 2132 in pari data) il geometra forniva ulteriori aggiornamenti illustrando che con riferimento al Vivaio di Amandola si sarebbero compiuti gli ultimi adempimenti volti alla regolarizzazione dei fabbricati entro Aprile 2024. Con riferimento alle sedi di S. Angelo in Vado e di Senigallia, i medesimi adempimenti di cui sopra sarebbero stati espletati entro il mese di Maggio, con presentazione degli accertamenti di conformità nel periodo tra Giugno e Luglio 2024. Per le sedi di Pollenza, Carassai e Jesi non si evidenziavano particolari problematiche, se non la necessità di effettuare ultimi sopralluoghi a conferma.

Al lordo di eventuali imprevisti di natura amministrativa che sarebbero potuti sorgere dal confronto con enti locali e uffici dell'AdE, per la conclusione dell'incarico professionale il tecnico individuava - quale termine ultimo di scadenza - il mese di Settembre 2024.

Con decreto del Dirigente amministrativo n. 136 del 16.04.2024 veniva autorizzata la proroga contrattuale al 30.09.2024.

Successivamente, con pec del 30.09.2024 (Prot. Agenzia n. 5900 del 01.10.2024), il Geom. Mastrella ha informato l'Agenzia e la Regione Marche di accadimenti, indipendenti dalla sua volontà, che hanno inevitabilmente modificato il cronoprogramma delineato in precedenza:

- VIVAIO SANT'ANGELO IN VADO: la constatazione dell'esistenza di edifici ubicati su area in parte del Demanio Pubblico dello Stato ha imposto la necessità di acquisire la relativa delega per poter procedere con gli atti di regolarizzazione amministrativa.
- VIVAIO DI SENIGALLIA: a seguito di formale incontro con il Sindaco in data 17.07.2024, è stata scartata l'ipotesi di demolizione di alcuni edifici dimostrandone la preesistenza sulla base di dettagli costruttivi. Pertanto è in corso, con l'ufficio comunale, uno scambio di documentazione urbanistico-edilizia preliminare alla trasmissione della SCIA. Nel frattempo si stanno altresì presentando gli atti di aggiornamento catastale tramite le procedure PREGEO e DOGFA.
- VIVAIO DI AMANDOLA: in data 24.05.2024 sono stati approvati dall'AdE gli atti di aggiornamento catastale al C.T. per l'inserimento in mappa di tutti gli edifici che non erano ancora stati denunciati, mentre si procederà nel breve termine con i correlati atti di aggiornamento catastale al NCUE del Comune di Amandola.

Pertanto, il geometra individuava la necessità di prorogare il termine ultimo per l'ultimazione di tutte le attività ancora in essere.

Con Decreto del Dirigente Amministrativo n. 296 del 10.10.2024 veniva pertanto autorizzata, in favore dello stesso, la proroga del termine di durata contrattuale - ai sensi dell'art. 120, D.lgs. n. 36/2023 - del servizio fino al 31.12.2024, alle medesime condizioni di cui al contratto prot. agenzia n. 8649 del 15.11.2017. Con il medesimo decreto veniva impegnata, a favore del Geom. Maximiliano Mastrella, P.I. 01325590436, la somma complessiva di Euro 15.750,00, IVA esente (imponibile Euro 15.000,00 + cassa previdenza 5% Euro 750,00) per il periodo dal 01.01.2024 al 31.12.2024, sul Bilancio di previsione AMAP 2024 con proiezione triennale 2024\_2026 - Annualità 2024 - Progetto "DGR 690/2015 - LAVORI E MANUTENZIONI" cod. 10.06, Categoria "Convenzioni", Tipologia di spesa "Collaboraz. Esperti ed incarichi prof.", cod. 201005 (impegno n. 616/2024).

Con pec del 31.12.2024 (Prot. Agenzia n. 8232 in pari data) il Geom. Mastrella dichiarava di vedersi costretto ad insistere con ulteriore richiesta di proroga per l'ultimazione dei residui adempimenti, per cause riconducibili unicamente alla complessità dell'incarico, e non allo stesso imputabili.

A seguito di richiesta di chiarimenti da parte dello scrivente RUP in ordine alla ripartizione delle attività negli anni 2024 e 2025, con missiva del 04.02.2025 (Prot. Agenzia n. 702 in pari data) il tecnico incaricato precisava che l'attività svolta al 31.12.2024 aveva riguardato la redazione della relazione di asseverazione- accertamento di conformità urbanistico-edilizia e catastale con riferimento alle seguenti sedi: Azienda agricola di Carassai (AP); Vivaio Forestale Regionale "S.G.Gualberto" - loc. Piane di



Chienti, Pollenza (MC) e Azienda agricola di Jesi (AN), via Roncaglia n.20. Il tutto per un valore stimato di Euro 4.000,00 oltre oneri di legge.

Lo stesso chiariva altresì che l'attività da ultimarsi in corso d'anno 2025 sarebbe stata la seguente:

- Introduzione in mappa catastale dei fabbricati rilevati e non denunciati, mediante procedura informatica "pregeo" compreso rilievo strumentale, redazione della prevista documentazione e l'invio telematico;
- Denuncia al Nuovo Catasto Edilizio Urbano presso gli uffici dell'agenzia del Territorio competente, con procedura informatica "Docfa", compresa la redazione delle nuove planimetrie catastali, il rilievo e le misurazioni sul posto con restituzione grafica, attribuzione delle rendite, predisposizione della relativa modulistica e l'invio telematico per la regolarizzazione catastale dei già citati fabbricati non denunciati;
- Adempimenti amministrativi per la presentazione della pratica edilizia presso il S.U.E. dei comuni competenti, ai fini dell'accertamento di conformità urbanistica ed edilizia nel rispetto della normativa vigente, per la realizzazione del fabbricati in totale o parziale difformità che comprende la predisposizione della relativa modulistica, relazioni tecniche, asseverazioni ed elaborati grafici di progetto.

Il tutto riferito a: Vivaio Forestale Regionale "Val Metauro" – località Macina, 1 Sant'Angelo in Vado (PS); Vivaio Forestale Regionale "Bruciate" – via Cesano, Senigallia (AN) e Vivaio Forestale Regionale "Alto Tenna" loc. Pian di Contro Amandola (AP).

Secondo i termini contrattuali, l'attività in corso di ultimazione da svolgere nel corrente anno 2025 veniva discrezionalmente stimata in Euro 11.000,00, oltre gli oneri di legge.

A seguito di un incontro chiarificatore presso la sede AMAP di Osimo in data 13.02.2025, con missiva del 18.02.2025 (Prot. Agenzia n. 1078 in pari data), il Geom. Mastrella inviava un nuovo cronoprogramma delle attività da ultimare, sulla base dei seguenti rilievi conseguenti a circostanze sopravvenute:

- Presso il Vivaio Forestale Regionale "Val Metauro" – Località Macina, 1, Sant'Angelo in Vado (PU), emergeva la presenza di alcuni edifici ubicati in un'area la quale in parte risulta essere proprietà del Demanio Pubblico dello Stato, fatto che condiziona fattivamente il corretto svolgimento dell'opera appaltata. In conseguenza di ciò, andava acquisita specifica delega, da parte di un soggetto terzo, per procedere agli adempimenti di regolarizzazione. A tal fine, rappresentava il geometra, risultavano già intrapresi contatti con l'ente di competenza che non avevano ancora avuto riscontro;
- In merito al Vivaio Forestale Regionale "Bruciate" – Via Cesano, Senigallia (AN), il sottoscritto dichiarava di stare valutando una soluzione alternativa alla prospettata demolizione degli edifici interessati, in quanto preesistenti.

I motivi sovraesposti rendevano il ritardo nell'esecuzione del contratto la conseguenza di fatti sopravvenuti, comunque imprevedibili e per detti motivi non imputabili al medesimo tecnico, il quale presentava dunque un nuovo cronoprogramma per la conclusione delle attività professionali affidategli:

- Entro il 31.03.2025 per il Vivaio forestale "Alto Tenna" di Amandola (AP):
  - a. Relazione di asseverazione o SCIA o titolo equivalente, ai fini della conformità urbanistico-edilizia;
  - b. atti di aggiornamento catastali con procedura PREGEO e DOCFA ai fini della conformità catastale;
- Entro il 30.04.2025 per il Vivaio forestale "Valmetauro" di Santangelo in vado (PU):
  - a. Relazione di asseverazione o SCIA o titolo equivalente, ai fini della conformità urbanistico-edilizia;
  - b. atti di aggiornamento catastali con procedura PREGEO e DOCFA ai fini della conformità catastale;
- Entro il 31.05.2025 per il Vivaio forestale "Bruciate" di Senigallia (AN):
  - a. Relazione di asseverazione o SCIA o titolo equivalente, ai fini della conformità urbanistico-edilizia;



b. atti di aggiornamento catastali con procedura PREGEO e DOCFA ai fini della conformità catastale.

Pertanto, alla luce del suddetto programma di attività, con Decreto del Dirigente Amministrativo n. 77 del 25.02.2025 la scadenza del contratto veniva prorogata al 31.05.2025.

Per adempiere alle prestazioni contrattuali il tecnico incaricato organizzava degli incontri sia con l'ufficio tecnico del comune di Santangelo in Vado che con quello di Senigallia, rispettivamente in data 11 giugno ed in data 17 giugno, da cui si evinceva uno slittamento delle tempistiche necessarie agli adempimenti ancora in corso.

Peraltro, dalla corrispondenza inviata dallo stesso Geom Mastrella in data 13.06.2025, conservata agli atti di ufficio, emergeva altresì che per l'esenzione del pagamento dei diritti e dei bolli catastali relativa agli aggiornamenti catastali (DOCFA) del vivaio di Amandola, era richiesta una dichiarazione della Regione Marche non ancora pervenuta. Senza la suddetta dichiarazione la pratica non avrebbe potuto essere evasa dalla competente Agenzia delle Entrate di Ascoli Piceno.

Per tali ulteriori motivi, con p.e.c in data 27.06.2025 (Prot. AMAP n. 4561 del 30.06.2025), il professionista facendo seguito alle comunicazioni precedenti e alle riunioni con l'Agenzia, nonché visti gli esiti degli incontri svoltisi nel frattempo presso gli uffici tecnici comunali di Senigallia (AN) e di Sant'Angelo in Vado (PS), richiedeva una ultima proroga, necessaria alla conclusione dell'incarico professionale, fino al 15.09.2025.

Successivamente, e precisamente a mezzo e-mail in data 23.07.2025, conservata agli atti di ufficio, il professionista denunciava nuovamente il rifiuto di approvazione dell'atto di aggiornamento catastale che riguardava il medesimo vivaio di Santangelo in Vado (PS), richiedendo di attribuire alla Regione Marche, anche le aree attualmente intestate all'Agenzia del Demanio.

Per tale motivo, stante la complessità della situazione, si ritiene congruo concedere ulteriori giorni di proroga, fino alla data del 25.09.2025.

Tenuto conto che l'attività professionale del Geom. Mastrella si avvia ormai alla sua conclusione, si propone di accogliere la suddetta richiesta di proroga del termine di durata contrattuale del servizio di regolarizzazione urbanistica, edilizia e catastale dei Vivai Forestali Regionali e Aziende Agricole dell'AMAP.

La proroga tiene anche conto del fatto che il servizio affidato ha subito rallentamenti sia a causa di circostanze oggettivamente imprevedibili - quali lo stato di emergenza sismica dichiarato per il Centro Italia fin dall'anno 2016 che ha ribaltato le priorità degli uffici, prima, che l'emergenza epidemiologica da COVID 19, poi - che per le risultanze emerse dalla ricognizione effettuata dallo stesso Geom. Mastrella.

La proroga, nella sua accezione tecnica, ha carattere di eccezionalità ed è un istituto ammissibile ove ancorato al principio di continuità dell'azione amministrativa (ex art. 97 Cost.) e comunque nei soli limitati ed eccezionali casi in cui, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'amministrazione, come è nel caso di specie, vi sia l'effettiva necessità ed urgenza di portare a termine il servizio.

Il principio Costituzionale di cui sopra si accompagna, inoltre, al principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023, il quale riveste un ruolo di primato nell'impianto complessivo del nuovo codice dei contratti pubblici perché rientra fra quei primi tre articoli che pongono i principi che presidono alla interpretazione e all'applicazione di tutte le altre disposizioni.

Il "risultato" di cui all'art. 1 altro non è che l'espressione dell'interesse pubblico alla realizzazione, nel nostro caso, del servizio originariamente affidato, in un'ottica di tutela del suo conseguimento.

Il risultato non si limita a costituire obiettivo della fase procedurale dell'evidenza pubblica bensì si estende anche all'esecuzione del contratto, ponendosi come finalità ultima dell'azione amministrativa, presente per tutta la durata del rapporto negoziale.



Il comma 4 dell'art. 1 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. stabilisce, inoltre, che il principio del risultato deve essere considerato come criterio prioritario nell'esercizio del potere discrezionale e nella determinazione della regola per il caso concreto.

La discrezionalità, dunque, deve essere informata al perseguimento del risultato come sopra definito e la valutazione del suo corretto esercizio non potrà più prescindere dal conseguimento degli obiettivi prefissati. Se ne può dedurre una rinnovata valorizzazione della discrezionalità amministrativa nelle procedure di gara, con maggiore flessibilità e autonomia della stazione appaltante nella gestione operativa delle diverse questioni che possono emergere nel corso dell'iter procedurale.

Da questo punto di vista il principio del risultato è intimamente connesso al nuovo principio della fiducia di cui all'art. 2 del Codice, dato che il risultato costituisce criterio di valutazione della "responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative e tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti", oltre che metro di attribuzione degli incentivi previsti dalla contrattazione collettiva (art. 1, comma 4).

Il Codice, con la previsione di nuovi principi nei primi due articoli, ha inteso dunque restituire nuova dignità alla capacità del pubblico funzionario di interpretare e bilanciare al meglio gli interessi pubblici e privati coinvolti nelle procedure di affidamento e nell'esecuzione del contratto, potendo individuare liberamente – sempre nell'ambito della legalità – le soluzioni più efficaci e opportune per il caso concreto, non essendo vincolato a regole minuziose, formali e tuzioristiche, con maggiore libertà di azione e di innovazione, in un'ottica concreta e contemporanea di efficienza.

Risultano pertanto evidenti i motivi che portano a privilegiare la proroga del termine di durata del contratto rispetto all'indizione di una nuova procedura di affidamento del servizio.

## **Esito dell'istruttoria**

Per quanto esposto si propone di procedere all'adozione di un atto conforme alle risultanze dell'istruttoria al fine:

- di autorizzare, a favore del Geom. Maximiliano Mastrella, con studio in Macerata (MC), Via Panfilo n. 23/C, la proroga del termine di durata contrattuale - ai sensi dell'art. 120, D.lgs. n. 36/2023 - del servizio di regolarizzazione urbanistica, edilizia e catastale dei Vivai Forestali Regionali e Aziende Agricole dell'AMAP fino al 25.09.2025, alle medesime condizioni di cui al contratto prot. agenzia n. 8649 del 15.11.2017;
- di pubblicare il presente atto sul sito [www.norme.marche.it](http://www.norme.marche.it) e sul sito istituzionale dell'Agenzia "Marche Agricoltura Pesca".

Il presente atto non comporta impegno di spesa.

Il Responsabile del Procedimento dichiara, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, e di attestare l'avvenuta verifica dell'inesistenza di altre situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L.n. 241/90 e dell'art. 16 D.Lgs. n. 36/2023.

G.P.

## **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

*(Mauro Mazzieri)*



**Documento informatico firmato digitalmente**

**ALLEGATI**  
**“N.1 allegato”**

